

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**214 / 2024 del 30/04/2024**

Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI PEDIATRICI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933/2014 CON ASST BRIANZA - PRESA D'ATTO

OGGETTO: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI PEDIATRICI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933/2014 CON ASST BRIANZA - PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RICHIAMATA la D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009 ad oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento" che al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito sarà coordinata dall'AREU;

RICHIAMATA la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera ed in particolare precisa che:

- in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;
- specifica che nei Trasporti Secondari Urgenti prognosi tempo/dipendente, la collaborazione tra Ospedale e servizio di Emergenza Territoriale 118 si può realizzare in modo differenziato, in funzione delle diverse tipologie di Strutture che richiedono la collaborazione, della presenza nel Presidio di una Terapia Intensiva e della distanza del Presidio dalla Struttura sede di DEA/ EAS della propria Azienda:

DATO ATTO che la promozione e lo sviluppo della presa in carico integrata delle condizioni di cronicità in stretta sinergia con le diverse realtà operanti all'interno della rete di assistenza territoriale e delle cure primarie (sviluppo CReG, cure intermedie, cure sub acute, ecc.), concorre ad evitare ricoveri inappropriati e il ricorso eccessivo e inadeguato alle strutture di emergenza;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni

relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, che prevede in particolare che gli oneri, sia di ordine organizzativo-logistico/economico che sanitario, sono totalmente a carico delle specifiche Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso;

VISTA la DGR n. XI/2019 del 31/7/2019 recante "Prime indicazioni per l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei POT e delle Degenze di comunità", nell'allegato 1 definisce il percorso dell'integrazione ospedale – territorio, mediante l'implementazione della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST), dei Presidi Ospedalieri Territoriali (POT) e delle Degenze di comunità;

VISTA la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto 3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:

- ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti
- AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di remunerazione.
- ...le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private richiedenti il servizio;

VISTE:

- la DGR n. 6576 del 12.05.2017 recante "Indirizzi funzionali ed organizzativi per la gestione del bambino in condizioni critiche – attivazione della rete di coordinamento regionale", che individua gli ospedali HUB di III livello di assistenza pediatrica, dotati di terapia intensiva pediatrica, ed affida ad AREU la realizzazione della fase attuativa extraospedaliera basata sulla centralizzazione del bambino in condizioni critiche negli ospedali di riferimento;
- la DGR n. 2672 del 16.12.2019, recante "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020", che, al paragrafo 6.4.4 "Gestione del bambino/adolescente in condizioni critiche e organizzazione del sistema di trasporto regionale pediatrico (STEP)", stabilisce che con la collaborazione di AREU, verrà progettato e attivato un Servizio Regionale di Trasporto Pediatrico (STEP), gestito da équipe dei Centri HUB;
- la DGR n. 5249 del 20.09.2021, recante "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2021 in merito alla rete regionale per l'assistenza neonatale e pediatrico-adolescenziale", che richiama tra le azioni previste dall'obiettivo 5.4 la progettazione e attivazione di un Sistema di Trasporto Pediatrico Regionale;

DATO ATTO che tra AREU e ASST Brianza (ex ASST Vimercate) è già in essere una

convenzione per i trasporti secondari tempo dipendenti (Delibera n. 417 del 30.10.2020) e l'ASST Brianza nel corso del 2021 ha richiesto un ulteriore supporto convenzionale, per i trasporti sanitari urgenti di pazienti pediatrici dal Pronto Soccorso del Presidio di Carate Brianza, sede di Punto Nascita, vista la carenza perdurante di specialisti pediatrici che ha comportato la chiusura dell'U.O. di Pediatria e del Pronto Soccorso pediatrico (Delibera n. 39 del 2022), rinnovata attraverso scambio di idonea corrispondenza (Delibera n. 188 del 2023);

VISTO che:

- in data 04.01.2024, nota prot. AREU n. 261 l'ASST Brianza ha chiesto la proroga fino al 31.12.2025 della convenzione alle medesime condizioni;
- AREU ha inviato con nota prot. AREU n. 2108 del 19.01.2024, proposta di proroga attraverso lo scambio di idonea corrispondenza;
- ASST Brianza ha inviato con nota prot. AREU n. 8291 del 18.03.2024 l'accettazione approvata e firmata;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, di provvedere alla stipula di un nuovo specifico accordo, in assenso con l'ASST Brianza;

DATO ATTO che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti in età compresa tra 0 e 17 anni, (ad esclusione dei casi che ricadano nel trasporto neonatale e del lattante già previsti nella rete STAN STEM), o presenti presso il Pronto Soccorso del P.O. di Carate Brianza, accusino problematiche cliniche tali da richiedere un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente verso i Presidi Ospedalieri idonei all'accoglienza degli stessi;

PRECISATO che la modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della ASST, sono descritte nell'Allegato Tecnico alla convenzione;

DATO ATTO che la proroga dell'accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2025, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti tra le Parti a far data dal 01.01.2024, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST Brianza (Presidio di Carate Brianza), nelle more del perfezionamento del rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

EVIDENZIATO che l'ASST Brianza riconoscerà ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 222/2020 del 19.06.2020 e Delibera n. 153 del 13.06.2023);

DATO ATTO, altresì, che, al momento del rinnovo dell'accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto del rinnovo della convenzione, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - unitamente alla nota di accettazione prot. AREU n. 8293 del 18.03.2024 - con ASST Brianza, avente ad oggetto il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dal P.O. di Carate Brianza ai Presidi Ospedalieri idonei all'accoglienza degli stessi per la specifica condizione clinica;
2. di stabilire che il predetto rinnovo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2025, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.01.2024 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST Brianza, nelle more del perfezionamento dell'accordo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;
3. di precisare che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti in età compresa tra 0 e 17 anni, (ad esclusione dei casi che ricadano nel trasporto neonatale e del lattante già previsti nella rete STAN STEM), o presenti presso il Pronto Soccorso del P.O. di Carate Brianza, accusino problematiche cliniche tali da richiedere un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente verso i Presidi Ospedalieri idonei all'accoglienza degli stessi;
4. di dare atto che la modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della ASST, sono descritte nell'Allegato Tecnico alla convenzione;
5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Azienda e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2024 e successivi sul conto n. 30.10.2130 "Prestazioni di soccorso extraospedaliero e stazionamento ATS/ASST/Fondazioni della Regione";
6. di dare atto che i trasporti secondari verranno fatturati, su richiesta del responsabile del procedimento, con le tariffe di seguito indicate:
 - per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 113,60/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
 - per ogni trasporto con MSA2 un costo pari a € 267,68/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;con registrazione del corrispondente ricavo all'atto dell'emissione della relativa fattura;
7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
9. di individuare quale Referente dell'Accordo il Direttore della AAT di Monza di AREU;
10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

Allegato tecnico alla convenzione tra ASST Brianza e AREU sui trasporti secondari urgenti pediatrici

Si conviene che per i neonati e i lattanti in condizioni di criticità elevata, che dovessero essere portati al Pronto Soccorso di Carate Brianza, l'ASST attiverà il percorso STEN. Per i bambini e adolescenti con condizioni non urgenti o urgenti ma non critiche, il presidio si attiva per effettuare autonomamente il trasferimento con mezzo e personale propri verso i presidi di Desio o Vimercate.

La DGR 6576 del 12/5/2017, nel descrivere il bambino in condizioni critiche, si riferisce sia a insufficienze d'organo accompagnate da instabilità dei parametri vitali e comportanti un immediato pericolo di vita, sia a condizioni patologiche a rischio di instabilità dei parametri vitali con potenziale evolutività verso l'aggravamento. La valutazione delle condizioni per cui si rende necessario ingaggiare un MSA2 (mezzo di soccorso avanzato con medico e infermiere) per il trasferimento interospedaliero di un paziente pediatrico in condizioni critiche, fa riferimento ai codici colore riportati per il triage pediatrico nell'allegato tecnico della DGR sopra menzionata.

La SOREU competente per territorio metterà a disposizione un MSA2, nel più breve tempo possibile e compatibilmente con le esigenze del soccorso primario, in tutti quei pazienti pediatrici con almeno un parametro contrassegnato da codice rosso o dalla presenza di almeno 2 parametri contrassegnati da codice giallo.

In particolare:

- A) Ogni volta che il paziente pediatrico abbia almeno **uno** di questi valori indicati come "**codice rosso**":
- Vie aeree ostruite
 - Pain/Unresponsive nella scala AVPU
 - Pianto flebile, acuto, continuo inconsolabile (lattanti)
 - SpO2 \leq 90%
 - Ossigenoterapia $>$ 4 l/min oppure FiO2 $>$ 0.5
 - SpO2 $<$ 95% in ossigenoterapia
 - Rientramenti intercostali moderati o severi
 - FR classificata codice rosso secondo tabella età
 - FC classificata codice rosso secondo tabella età
 - Ipotensione arteriosa nel paziente $<$ 10 anni
 - Refill capillare $>$ 4"
- B) Ogni volta che il paziente pediatrico abbia almeno **due** di questi valori indicati come "**codice giallo**":

- Vie aeree a rischio
- Verbal nella scala AVPU
- SpO2 91%-94%
- Ossigenoterapia < 4 l/min oppure FiO2 <0.5
- Alitamento delle pinne nasali
- Crepitii all'auscultazione
- FR classificata codice giallo secondo tabella età
- FC classificata codice giallo secondo tabella età
- Mucose aride
- Difficoltà ad alimentarsi (lattanti)
- diuresi <= 1 ml/kg/h
- Refill capillare 3-4"

Età	FREQUENZA RESPIRATORIA (atti/minuto)				
	< 20	20-30	30-60	60-70	> 70
0-3 mesi	< 20	20-30	30-60	60-70	> 70
3-6 mesi	< 20	20-30	30-60	60-70	> 70
6-12 mesi	< 15	15-25	25-45	45-55	> 55
1-3 anni	< 15	15-20	20-30	30-35	> 35
4-9 anni	< 10	10-15	15-25	25-30	> 30
≥ 10 anni	< 10	10-145	15-20	20-25	> 25
	FREQUENZA CARDIACA (battiti/minuto)				
	< 70	70-90	90-180	180-210	> 210
0-3 mesi	< 70	70-90	90-180	180-210	> 210
3-6 mesi	< 70	70-80	80-160	160-180	> 180
6-12 mesi	< 60	60-80	80-140	140-160	> 160
1-3 anni	< 60	60-75	75-130	130-145	> 145
4-9 anni	< 55	55-70	70-110	110-125	> 125
≥ 10 anni	< 45	45-60	60-95	95-110	> 110

La presenza dei seguenti “fattori di gravità” potrebbe determinare l’innalzamento del codice colore al successivo e saranno perciò ulteriore indicazione all’utilizzo del MSA2:

- cardiopatia congenita specie se non corretta
- asma grave noto
- età < 3 mesi
- immunocompromissione
- trauma acuto come causa di presentazione in PS
- ustioni > 25% BSA
- vomito o diarrea in paziente con malattia metabolica o diabete di tipo I
- episodio di apnea come causa di presentazione
- stridore
- ipotonia
- bambino portatore di tracheotomia

L’ASST si impegna a mettere a disposizione l’ambulanza per il trasporto del paziente e dell’équipe di accompagnamento. Qualora questa non fosse disponibile perché già impegnata in altro trasporto, la SOREU metterà a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale; l’ASST dovrà provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB.

L’ASST provvederà inoltre alla ricerca della struttura ospedaliera di destinazione adeguata per la situazione patologica.

	CONVENZIONE PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI PER PAZIENTI	Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.
	PEDIATRICI	Imposta di bollo pari a € 48,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	TRA	
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU),	Autorizzazione ASST Brianza - Agenzia delle Entrate n. 8174 del 29 gennaio 2016
	con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA	
	11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale	
	rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;	
	E	
	Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza (di seguito per	
	brevità ASST), con sede legale in Vimercate (MB), C.F./P. IVA nella	
	persona del Direttore Generale, Dott. Marco Trivelli, rappresentato per	
	la firma del presente dal Direttore f.f. della U.O.C. Affari Generali e	
	Legali, Avv. Mattia Longoni, giusta deliberazione n. 1133 del 16 ottobre	
	2019	
	PREMESSO CHE	
	<ul style="list-style-type: none"> l'ASST, nella persona del Direttore Sanitario dott. Giovanni Monza, 	
	ha chiesto ad AREU la disponibilità a sottoscrivere una convenzione	
	per il supporto all'espletamento dei trasporti sanitari urgenti di pazienti	
	pediatrici dal Pronto Soccorso del Presidio di Carate Brianza, sede di	
	Punto Nascita, attesa la carenza perdurante di specialisti pediatri che	
	ha comportato la chiusura dell'U.O. di Pediatria e del Pronto Soccorso	
	pediatrico. La struttura garantisce la guardia neonatologica e	
	anestesiologica H 24.	
	<ul style="list-style-type: none"> la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito 	
	al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in	
		Pagina 1 di 7

condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

- la suddetta deliberazione n. X/2933 precisa inoltre che, in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) e con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;
- la DGR 6576 del 12/05/2017 recante "Indirizzi funzionali ed organizzativi per la gestione del bambino in condizioni critiche-attivazione della rete di coordinamento regionale", individua gli ospedali HUB di III livello di assistenza pediatrica, dotati di terapia intensiva pediatrica, affidando a AREU la realizzazione della fase attuativa extraospedaliera basata sulla centralizzazione del bambino in condizioni critiche negli ospedali di riferimento;
- l'allegato tecnico alla suddetta delibera fornisce criteri di classificazione della gravità e algoritmi di trattamento del bambino;
- la DGR n. 2672 del 16/12/2019, recante Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020", stabilisce al paragrafo 6.4.4 "Gestione del bambino/adolescente in condizioni critiche e organizzazione del sistema di trasporto regionale pediatrico (STEP)" che con la collaborazione di AREU, verrà

progettato e attivato un Servizio Regionale di Trasporto Pediatrico (STEP), gestito da équipe dei Centri Hub;

- la DGR n. 5249 del 20/09/2021, recante "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2021 in merito alla rete regionale per l'assistenza neonatale e pediatrica-adolescenziale", richiama tra le azioni previste dall'obiettivo 5.4 la progettazione e attivazione di un Sistema di Trasporto Pediatrico regionale.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 Oggetto

La presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti in età compresa tra 0 e 17 anni, (ad esclusione dei casi che ricadono nel trasporto neonatale e del lattante già previsti nella rete STAN STEM) degenti, o presenti presso il Pronto Soccorso del P.O. di Carate Brianza, accusino problematiche cliniche tali da richiedere un trasporto secondario urgente per patologie anche con prognosi tempo-dipendente verso i Presidi Ospedalieri idonei all'accoglienza degli stessi.

ART. 3 Condizioni Operative

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della ASST, sono descritte nell'allegato tecnico alla presente convenzione.

Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, l'ASST

mette a disposizione, quale referente amministrativo l'Avv. Mattia Longoni di cui ai recapiti telefonici 039/6654317 e, quale referente sanitario, il Sig./Dott. Davide Moro di cui ai recapiti telefonici 0362/9842362.

Art. 4 Condizioni economiche

Per ogni trasporto di paziente con MSB l'ASST riconosce ad AREU un costo pari a € 113,60/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un MSA di 2° livello, l'ASST riconosce ad AREU un costo pari a € 267,68/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

L'ASST riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente.

L'ASST si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale UF8VRW e la pec relativa alla fattura elettronica: protocollo@pec.asst-brianza.it.

I predetti importi/ora sono determinati in base ai costi medi regionali di riferimento per MSB e MSA di 2° livello.

In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate possono subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per

l'espletamento del servizio.

ART. 5 – Rapporti

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

ART. 6 – Durata

Alla luce del carattere contingente del supporto fornito da AREU alla ASST e tenuto conto che Regione Lombardia ha in programma l'attivazione del Sistema di trasporto pediatrico interospedaliero, gli effetti del presente accordo hanno durata annuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 1 gennaio 2022, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST della Brianza nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per l'ASST della Brianza: protocollo@pec.asst-brianza.it;

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure parziali del presente accordo, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante PEC.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei

termini previsti nel precedente art. 4, da parte dell'ASST, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.

ART. 7 – Imposte ed oneri

Le imposte e gli oneri similari per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico dell'ASST.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

ART. 8 – Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento

Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione.*

AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

ASST rappresentata per delega del Direttore Generale p.t. Dott.

Marco Trivelli, Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali, Avv. Mattia

Longoni

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.

AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

ASST rappresentata per delega del Direttore Generale p.t. Dott.

Marco Trivelli, Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali, Avv. Mattia

Longoni.

Classificazione 1-1-03
Fascicolo 2024/2.7

Da restituire sottoscritta digitalmente per ricevuta e accettazione

Oggetto: convenzione per i trasporti secondari pediatrici tempo dipendenti – ACCETTAZIONE

Si comunica che il 31 dicembre 2023 è scaduta la convenzione in essere tra AREU e codesta ASST avente ad oggetto convenzione per i trasporti secondari pediatrici tempo dipendenti.

Ciò premesso, al fine di garantire la continuità del servizio in parola, si chiede, ai sensi dell'art. 6 della predetta convenzione, la disponibilità al rinnovo della stessa fino al 31.12.2025, alle medesime condizioni economiche e operative.

Se nulla osta, si concorda al rinnovo tramite scambio di idonea corrispondenza e, a tal fine, si trasmette il presente documento di accettazione per gli adempimenti conseguenti. Tale scambio di corrispondenza deve intendersi sostitutivo della stipulazione di apposito atto di rinnovo del rapporto convenzionale in oggetto.

Si ringrazia anticipatamente per la consueta collaborazione e si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Si restituisce per ricevuta e accettazione.

PER IL DIRETTORE GENERALE ASST BRIANZA
(Dott. Carlo Alberto Tersalvi)
IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
(Avv. Mattia Longoni)

*Documento informatico firmato digitalmente
ex DPR n.445/2000 e D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce documento cartaceo firmato in autografo.*

in allegato: convenzione per i trasporti secondari pediatrici tempo dipendenti in scadenza.